

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza - 5 e 6 dicembre 2024 Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Ottobre - Novembre - Dicembre 2024)
---	---	---

**SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
RELATIVE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE ED ALLE PROVINCE AUTONOME
(OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2024)**


	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 5 e 6 dicembre 2024</p> <p>Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Ottobre - Novembre - Dicembre 2024)</p>
---	--	--

Indice delle pronunce

- 1. Corte costituzionale, sentenza 28 ottobre 2024, n. 168.....**
 - Esame della pronuncia
 - 1. La norma oggetto di impugnazione.....
 - 2. L'esame nel merito: L'illegittimità delle disposizioni regionali in materia di istruzione
4
- 2. Corte costituzionale, sentenza 29 ottobre 2024, n. 169.....**
 - Esame della pronuncia
 - 1. La norma oggetto di impugnazione.....
 - 2. L'esame nel merito: Primo motivo. Le censure di violazione del principio di coordinamento della finanza pubblica e dell'inosservanza dei limiti all'esercizio della potestà legislativa regionale.....
 - 3. L'esame nel merito: Il secondo motivo. Violazione del principio di coordinamento della finanza pubblica
 - 4. L'esame nel merito: La Corte motiva l'inammissibilità del ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, nella parte in cui investe l'art. 8 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2024, risulta inammissibile, come eccepito dalla difesa regionale.....
 - 5. L'esame nel merito: Risulta ammissibile e fondato risulta il secondo motivo di ricorso, relativo all'art. 25, comma 2, della stessa legge reg. Siciliana n. 1 del 2024. Centralità del parametro interposto di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011 e dell'art. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009 in relazione alla censura della violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica
 - 6. L'esame nel merito: Dove vengono in rilievo le confutazioni della Corte alla asserita natura di norma di interpretazione autentica della norma impugnata opposta dalla difesa siciliana. L'importanza della retroazione degli effetti ai fini della distinzione tra norma di interpretazione autentica e integrazione della norma
 - 7. L'esame nel merito: Ulteriori elementi di carattere positivo a sfavore della tesi dell'interpretazione autentica. Estraneità del centro all'elenco degli enti del servizio sanitario soggetti alla disciplina dettata dall'art. 19 del d.lgs. 118/2011. Le spese del Centro non sono spese sanitarie e non sono finanziate da capitoli del bilancio dedicati alla spesa sanitaria.....
 - 8. L'esame nel merito: Violazione del principio di coordinamento della finanza pubblica, in quanto, stante l'esistenza del piano di rientro, la regione non può introdurre, nell'esercizio della competenza concorrente in materia di tutela della salute, prestazioni comunque afferenti al settore sanitario ulteriori e ampliative rispetto a quelle previste per il raggiungimento dei LEA (sentenze n. 9 del 2024 e n. 242 del 2022).....
- 3. Corte costituzionale, sentenza 29 ottobre 2024, n. 170.....**
 - Esame della pronuncia
 - 1. La norma oggetto di impugnazione.....
 - 2. L'esame nel merito: L'inammissibilità e l'infondatezza delle censure sollevate dal governo.....
- 4. Corte costituzionale, sentenza 31 ottobre 2024, n. 172.....**
 - Esame della pronuncia

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 5 e 6 dicembre 2024</p> <p>Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Ottobre - Novembre - Dicembre 2024)</p>
---	--	--

1. Le norme oggetto di impugnazione
2. L'esame nel merito: Illegittimità dell'ennesimo differimento delle elezioni dei Presidenti dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane
- 5. Corte costituzionale, sentenza 7 novembre 2024, n. 174**
 - Esame della pronuncia
 1. La norma oggetto di impugnazione.....
 2. L'esame nel merito: L'illegittimità della norma regionale sotto il profilo attinente alla materia «edilizia ed urbanistica»
 3. L'esame nel merito: La disposizione regionale non rispetta i principi statali in materia di tutela della concorrenza
- 6. Corte costituzionale, sentenza 15 novembre 2024, n. 180**
 - Esame della pronuncia
 1. La norma oggetto di impugnazione.....
 2. L'esame nel merito: Il vizio secondo il ricorrente
 3. L'esame nel merito: Deduzioni della difesa regionale
 4. L'esame nel merito: Gli aspetti relativi al coordinamento della finanza pubblica contenuti nei limiti alla spesa e nelle riduzioni previste dal d.l. n. 174/2012.....
 5. L'esame nel merito: Sul rapporto tra autonomia speciale e modello consensualistico nel concorso delle autonomie speciali alle manovre di finanza pubblica.....
 6. L'esame nel merito: Gli effetti retroattivi della norma non consentono allo stato di operare le riduzioni dei trasferimenti statali
- 7. Corte costituzionale, sentenza 19 novembre 2024, n. 182**

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza - 5 e 6 dicembre 2024 Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Ottobre - Novembre - Dicembre 2024)
---	---	---

1. Corte costituzionale, sentenza 28 ottobre 2024, n. 168

MATERIA	Istruzione pubblica
OGGETTO	Artt. 1, 2, 3 e 4 della legge della Regione Sardegna 5 febbraio 2024, n. 2 (Disposizioni in materia di istruzione)
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione autonoma della Sardegna
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Sardegna 5 febbraio 2024, n. 2 (Disposizioni in materia di istruzione).

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La Corte ha esaminato gli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge reg. Sardegna 5 febbraio 2024, n. 2 (Disposizioni in materia di istruzione).


2. L'ESAME NEL MERITO: L'ILLEGITTIMITÀ DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

La Corte inizia la sua analisi dall'art. 1; tale disposizione stabilisce che, nelle more dell'approvazione di una legge regionale di riforma in materia di istruzione e formazione, tenuto conto di una serie di peculiarità della Regione autonoma stessa, venga avviato il procedimento previsto all'art. 56 dello statuto, al fine di definire una norma di attuazione che preveda il mantenimento di tutte le autonomie in essere nell'anno scolastico 2023-2024.

Sono stati analizzati anche gli artt. 2 e 3. L'art.2, al comma 1, prevede che, fino alla definizione delle iniziative previste dall'art. 1 e anche in caso di esito negativo delle stesse, la Regione autonoma Sardegna provveda autonomamente al dimensionamento della rete scolastica e alla programmazione dell'offerta formativa, attraverso l'adozione di un piano annuale che tenga conto della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche della Regione autonoma in attuazione e nel rispetto delle norme regionali e statali. L'art. 3, al comma 1, prevede, in via sperimentale, che per il solo anno scolastico 2024-2025, fermo restando il contingente organico determinato ai sensi dell'art. 2, la Regione autonoma Sardegna, previa intesa con lo Stato, provveda al mantenimento di un «presidio con funzioni organizzative e gestorie, presso le autonomie scolastiche oggetto di soppressione in base ai parametri di cui all'articolo 2»: l'onere connesso alla retribuzione e alle indennità derivanti dal mantenimento del presidio viene posto a carico della Regione.

Infine, viene analizzato l'art. 4, relativo alle risorse finanziarie, che verrebbe travolto automaticamente dalla caducazione delle precedenti disposizioni.

Con riguardo all'art. 1 della legge reg. Sardegna n. 2 del 2024 e alle questioni promosse in riferimento ai parametri sulla competenza di cui all'art. 117, secondo comma, Cost.,

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 5 e 6 dicembre 2024</p> <p>Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Ottobre - Novembre - Dicembre 2024)</p>
---	--	--

la Corte ha esaminato le norme interposte: in particolare, l'art. 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022, e l'art. 5, comma 3, del d.l. n. 215 del 2023, come convertito.

L'art. 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022 inserisce, all'art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, i commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies. I primi due commi stabiliscono che le regioni provvedano al dimensionamento scolastico sulla base dei parametri individuati da un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e nei limiti del contingente organico dei dirigenti scolastici (DS) e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) individuato dal medesimo decreto. Tale decreto è adottato a seguito di un accordo in sede di Conferenza unificata; se in tale sede l'accordo non viene raggiunto, all'adozione del decreto provvedono unilateralmente i suddetti Ministri.

L'art. 5, comma 3, del d.l. n. 215 del 2023, come convertito, ha consentito alle regioni di attivare, per il solo anno scolastico 2024-2025, «un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi» definito con apposito decreto ministeriale. A tali autonomie scolastiche aggiuntive possono essere attribuite «solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali».

Inoltre, è stata richiamata la sentenza n. 223 del 2023. In base alle indicazioni rese da tale pronuncia, resta ferma la competenza delle regioni quanto allo svolgimento della funzione di dimensionamento scolastico: esse possono autonomamente definire il tipo e l'ubicazione delle istituzioni scolastiche, nonché decidere di istituire nuovi plessi ovvero di aggregare quelli esistenti, tenendo anche conto delle peculiari esigenze di ciascun territorio. Tuttavia, la riforma statale impone loro di rispettare, nello svolgimento di tale funzione, il contingente organico determinato dal decreto ministeriale e di superare, a regime, l'istituto della reggenza, fatta salva, per il solo anno scolastico 2024-2025, la puntuale deroga percentuale prevista al citato art. 5, comma 3, del d.l. n. 215 del 2023, come convertito.

Tanto premesso, è stato rilevato che l'art. 1 della legge reg. Sardegna n. 2 del 2024, nel porsi l'obiettivo di mantenere tutte le autonomie scolastiche esistenti, e dunque a prescindere dal contingente dirigenziale definito dallo Stato, sia in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera n), Cost., in base al quale è attribuita alla competenza legislativa statale esclusiva la materia «norme generali sull'istruzione», poiché viola il principio della corrispondenza tra dirigenti assegnati alle regioni e alle istituzioni scolastiche presenti sul territorio.

Ad avviso della Corte, la disposizione impugnata è in contrasto anche con la lettera g) del secondo comma dell'art. 117 Cost., in relazione alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», in quanto, come esplicitato dalla sentenza n. 223 del 2023, la «determinazione del contingente [scolastico]» e la contestuale «scelta del superamento [...] dell'istituto giuridico della reggenza, sono relative a personale inserito nel pubblico impiego statale».

Secondo la Corte, anche gli artt. 2 e 3 della legge reg. Sardegna n. 2 del 2024 sconfinano in ambiti riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Le due disposizioni



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Seduta in videoconferenza - 5 e 6 dicembre 2024


Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna
Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle
Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Ottobre -
Novembre - Dicembre 2024)

infatti, lette congiuntamente, hanno il dichiarato obiettivo di istituire presso le autonomie scolastiche oggetto di soppressione (e, dunque, in quelle che non sarà possibile mantenere a causa del mancato accordo con lo Stato di cui all'art. 1) un «presidio con funzioni organizzative e gestorie». I maggiori oneri per la costituzione del presidio, composto «da un docente, che svolge le mansioni di collaboratore del dirigente scolastico, un assistente amministrativo e fino a tre collaboratori scolastici», sono posti a carico della Regione autonoma, nella misura quantificata nel successivo art. 4.

Dunque, è stato evidenziato che gli artt. 2, 3 e 4 violano l'art. 117, secondo comma, lettera n), Cost., in quanto incidono sull'autonomia scolastica e sulla determinazione degli organici, sottraendo parte del personale docente all'espletamento delle funzioni didattiche. Inoltre, si pongono in contrasto anche con la lettera g) del medesimo secondo comma, riguardando l'ambito mansionistico del personale inserito nel pubblico impiego statale, senza peraltro chiarire in quale modo dovrebbe essere scelto il personale da assegnare ai suddetti presidi.

Infine, è stato rilevato che l'art. 5 della legge regionale impugnata, riguardante la sua entrata in vigore, resta priva di autonoma portata normativa; pertanto, la declaratoria di illegittimità costituzionale si è estesa all'intero testo della legge regionale.

(sintesi di Riccardo Francesco Contini)

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza - 5 e 6 dicembre 2024 Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Ottobre - Novembre - Dicembre 2024)
---	---	---

2. Corte costituzionale, sentenza 29 ottobre 2024, n. 169

MATERIA	Impiego pubblico, sanità pubblica
OGGETTO	Artt. 8 e 25, comma 2, della legge della Regione Siciliana 16 gennaio 2024, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2024-2026)
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione Siciliana
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, della legge della Regione Siciliana 16 gennaio 2024, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2024-2026); 2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 97, commi primo e secondo, della Costituzione, nonché all'art. 14, comma 1, del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

ESAME DELLA PRONUNCIA


1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La sentenza in esame ha avuto ad oggetto:

- l'art. 8 della legge della Regione Siciliana 16 gennaio 2024, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2024-2026), rubricato «Benefici retributivi a favore del personale dipendente di cui all'art. 87 del CCRL 2016-2018», che al comma 1 prevede che, in conformità alle disposizioni dei commi 869 e 959 dell'art. 1 della legge n. 178/2020, gli incrementi di cui all'art. 87 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana, triennio normativo ed economico 2016-2018, previsti in sostituzione dell'elemento perequativo di cui alla lettera b) del comma 440 dell'art. 1 della legge n. 145/2018, sono finanziati a regime nell'ambito del rinnovo contrattuale per il triennio 2019-2021 del medesimo comparto.

Al comma 2 l'art. 8 dispone, inoltre, che, per le finalità del precedente comma 1, le risorse finanziarie per i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro relativi al triennio 2019-2021 sono integrate, a decorrere dall'esercizio finanziario 2024, di un importo pari a 4,3 milioni di euro, da destinare al rinnovo contrattuale del personale del comparto non dirigenziale (Missione 1, Programma 10, capitolo 212017).

- l'art. 25, comma 2, della legge di stabilità regionale 2024-2026, rubricato «Abrogazioni e modifiche di norme», attraverso una modifica del comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, riconosce, a decorrere dal 20 gennaio 2024 e con

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 5 e 6 dicembre 2024</p> <p>Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Ottobre - Novembre - Dicembre 2024)</p>
---	--	--

applicabilità dal 1° gennaio 2024 (ai sensi del combinato disposto dell'art. 28, comma 1 e dell'art. 27, comma 2, della medesima legge di stabilità), la nuova natura del Centro di formazione (CEFPAS) di Caltanissetta - per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario - quale ente del Servizio sanitario regionale cui la regione affiderà in maniera centralizzata servizi e funzioni a supporto delle aziende e degli enti che forniscono prestazioni sanitarie.

2. L'ESAME NEL MERITO: PRIMO MOTIVO. LE CENSURE DI VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA E DELL'INOSSERVANZA DEI LIMITI ALL'ESERCIZIO DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA REGIONALE

Da parte dell'art. 8 della predetta legge regionale vi sarebbe violazione:


- degli artt. 97, commi primo e secondo, e 117, terzo comma, Cost., quest'ultimo in relazione al principio di coordinamento della finanza pubblica sancito dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017;
- dell'inosservanza dei limiti all'esercizio della potestà legislativa della Regione autonoma sanciti dall'art. 14, comma 1, dello statuto speciale della Regione Siciliana, derivanti dal necessario rispetto delle norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e dei principi fondamentali delle leggi dello Stato.

Secondo la prospettazione del Presidente del Consiglio dei ministri, poiché l'indennità di amministrazione rientra nell'ambito dei trattamenti accessori, la disposizione regionale aggirerebbe il limite finanziario al quale sono sottoposti i relativi fondi ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, costituente principio di coordinamento della finanza pubblica, con conseguente violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. e dell'art. 14 dello statuto di autonomia.

Il ricorrente denuncia, quindi, la violazione dell'art. 97, primo comma, Cost., laddove pone in capo alle amministrazioni pubbliche il dovere di assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, nella misura in cui la disposizione impugnata non rispetta l'impegno assunto dalla Regione Siciliana al punto 10 dell'accordo del 16 ottobre 2023 di contenere la spesa del personale, al netto dei rinnovi contrattuali nei limiti previsti per il medesimo periodo a livello nazionale, incluso il trattamento accessorio (a fronte del contestuale riconoscimento della possibilità di un turn over al 125 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente per il triennio 2023-2025, e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2026).

3. L'ESAME NEL MERITO: IL SECONDO MOTIVO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA

Il ricorso statale impugna, inoltre, l'art. 25, comma 2, della stessa legge reg. Siciliana n. 1 del 2024, che, intervenendo sull'art. 20, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 30 del 1993, riconosce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, natura di ente del SSR al Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del Servizio sanitario (CEFPAS), avente sede in Caltanissetta.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 5 e 6 dicembre 2024</p> <p>Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Ottobre - Novembre - Dicembre 2024)</p>
---	--	--

La denuncia di illegittimità costituzionale riguarda in primo luogo:

- il contrasto di tale disposizione con l'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione al principio di coordinamento della finanza pubblica espresso dall'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, relativo al contenimento della spesa sanitaria.

Tale principio sarebbe violato per l'estensione illegittima dell'area del cosiddetto perimetro sanitario, andando ad incidere sulle modalità e sulla misura del finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) con la conseguente possibilità di beneficiare di un trattamento derogatorio per una serie di spese in virtù delle previsioni del Titolo II del predetto decreto.

Peraltro, il CEFPAS non svolge funzioni sanitarie in senso stretto e non è riconducibile agli enti del Servizio sanitario elencati dall'art. 19 dello stesso d.lgs. n. 118 del 2011.


- l'art. 25, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 1 del 2024 contrasterebbe, altresì, con le previsioni del Titolo I del d.lgs. n. 502 del 1992, nonché con la normativa in materia di piano di rientro sanitario, perché il riconoscimento del Centro quale ente del SSR potrebbe comportare un incremento di costi non quantificato, incompatibile con l'equilibrio economico finanziario del bilancio sanitario della Regione Siciliana impegnata nel piano, atteso che ogni modifica della programmazione sanitaria comporta un necessario aggiornamento del relativo programma operativo per il triennio di riferimento, affinché ne possa essere vagliata la compatibilità economica, nel rispetto del principio di coordinamento della finanza pubblica sancito dall'art. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009.

- il ricorso statale sottolinea, inoltre, che la qualificazione operata dal legislatore regionale potrebbe porsi in contrasto con il divieto di spese non obbligatorie da parte della Regione, divieto che, come più volte affermato nella giurisprudenza costituzionale, si impone alle regioni – come la Regione Siciliana – assoggettate ai vincoli dei piani di rientro del disavanzo sanitario (sono citate le sentenze n. 142 e n. 36 del 2021 e n. 166 del 2020), vincoli che costituiscono, a propria volta, espressione di un principio di coordinamento della finanza pubblica che dunque opera anche nei confronti delle autonomie speciali.

4. L'ESAME NEL MERITO: LA CORTE MOTIVA L'INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PROPOSTO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, NELLA PARTE IN CUI INVESTE L'ART. 8 DELLA LEGGE REG. SICILIANA N. 1 DEL 2024, RISULTA INAMMISSIBILE, COME ECCEPITO DALLA DIFESA REGIONALE

La Corte censura come, nel ricorso in esame, pur denunciandosi il contrasto tra la disposizione impugnata (art. 8 cit., n.d.r.) e una serie di parametri, costituzionali e statutari, non si argomenti in maniera sufficientemente adeguata in merito alle ragioni del contrasto, anche a fronte delle ampie difese della Regione Siciliana e della documentazione dalla stessa prodotta.

Esso presenta, sul piano dell'ammissibilità, non superabili criticità quanto alla dedotta violazione sia dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione al principio di coordinamento della finanza pubblica espresso dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, sia dell'art. 97, primo comma, Cost., con riguardo al rispetto del principio dell'equilibrio del bilancio.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 5 e 6 dicembre 2024</p> <p>Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Ottobre - Novembre - Dicembre 2024)</p>
---	--	--

Sotto un primo aspetto, viene rilevato che l'incremento dell'indennità di amministrazione, che secondo la difesa erariale avrebbe superato la soglia consentita, è stato contemplato in realtà non già dalla disposizione impugnata, bensì dall'art. 87 del CCRL per il triennio 2016-2018.

Le violazioni denunciate derivano da tale previsione contrattuale che ha disposto il suddetto incremento in luogo dell'elemento perequativo contemplato dalla legislazione nazionale.

Di qui, limitandosi a impugnare la norma espressa dall'art. 8 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2024, il ricorso non spiega perché le violazioni dedotte dalla disposizione impugnata e non già dal più volte richiamato art. 87 del CCRL.


Considerato che l'incremento dell'indennità di amministrazione costituisce un trattamento accessorio erogato ai dipendenti della Regione Siciliana in sostituzione dell'elemento perequativo contemplato dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nazionale, il ricorso non chiarisce, anche a fronte delle percentuali di incremento documentate dalla difesa regionale per il comparto nazionale (e per quello degli enti locali), per quali ragioni la misura di tale incremento determinerebbe un onere finanziario superiore rispetto alla contrattazione collettiva nazionale.

Il ricorso sostiene la tesi di fondo secondo cui ci sarebbe stato un aggiramento del vincolo normativo del rispetto del limite finanziario delle somme complessivamente destinate ai trattamenti accessori del personale, limite sancito dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, in quanto lo stanziamento di 4,3 milioni di euro, previsto dalla disposizione regionale impugnata, sarebbe destinato a compensare le risorse dirottate dal fondo risorse decentrate per incrementare l'indennità di amministrazione.

È vero che l'art. 23, comma 2, citato prevede che, al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione operi la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione (sentenza n. 190 del 2022).

Tuttavia il ricorso non si confronta sufficientemente con la contrattazione collettiva richiamata da tale disposizione, ossia con l'art. 87 del CCRL del personale del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana per il triennio normativo ed economico 2016-2018; disposizione questa che, a sua volta, richiama la Tabella D, indicativa di un incremento dell'indennità di amministrazione pari all'elemento perequativo, prima finanziato con le risorse del fondo risorse decentrate (triennio 2016-2018).

Tale incremento – come evidenzia la difesa regionale – è destinato ad essere riassorbito nel trattamento retributivo tabellare dal successivo contratto collettivo per il triennio 2019-2021, non ancora definito alla data di entrata in vigore della disposizione impugnata.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 5 e 6 dicembre 2024</p> <p>Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Ottobre - Novembre - Dicembre 2024)</p>
---	--	--

Proprio per i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro relativi al triennio 2019-2021 la disposizione regionale impugnata ha previsto un'integrazione delle risorse finanziarie in modo da non gravare più sul fondo risorse decentrate.

Sicché essa riguarda solo questo secondo periodo, specificando che il finanziamento degli incrementi dell'indennità di amministrazione deve avvenire a regime nell'ambito del generale finanziamento del rinnovo contrattuale 2019-2021.

Pertanto non vi è una provvista mirata e speciale per tale fondo, che potrebbe far pensare ad un incremento del trattamento accessorio, il quale incorrerebbe, in tale assunta evenienza, nel limite dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 (sentenze n. 200 e n. 190 del 2022); bensì vi è un finanziamento integrativo del futuro onere economico derivante, in generale, dal rinnovo contrattuale 2019-2021, condizionato all'ordinaria verifica di compatibilità della Corte dei conti ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. n. 165 del 2001.


In simmetria, poi, la richiamata disposizione contrattuale (l'art. 87) ha stabilito il riassorbimento di tale incremento nei benefici economici relativi al rinnovo contrattuale con conseguente reintegro del Fondo risorse decentrate.

Questo assetto – come già rilevato – è stato certificato dalla Corte dei conti (deliberazione n. 76/2019/CCR) come compatibile finanziariamente ed economicamente, anche con specifico riferimento all'incremento dell'indennità di amministrazione, seppur con l'auspicio che «gli attuali miglioramenti dell'indennità di amministrazione possano essere riassorbiti dai futuri incrementi economici relativi al triennio di contrattazione 2019-2021». Tale «riassorbimento degli stessi nell'ambito dei benefici economici relativi al triennio 2019-2021» è stato già previsto dal richiamato art. 87, comma 2, del CCRL, oggetto della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio.

Il ricorrente, peraltro, neppure si confronta con il successivo rapporto di certificazione allegato alla deliberazione della Corte dei conti del 12 luglio 2024, n. 211/2024/CCR, che riguarda invece l'ipotesi di rinnovo per il triennio 2019-2021, ossia proprio quello per il quale la disposizione impugnata prevede le suddette prescrizioni contabili e di finanziamento.

Risulta quindi insufficiente, in questo contesto, argomentare la violazione dell'art. 97, primo comma, Cost., in relazione al punto 10 dell'accordo per il ripiano decennale del disavanzo del 16 ottobre 2023, con riferimento all'aumento dell'indennità di amministrazione.

Il trattamento accessorio del personale può riverberarsi negativamente sull'equilibrio di bilancio solo se i relativi costi sono superiori a quelli dell'elemento perequativo che va a sostituire; laddove – come già rilevato – la Corte dei conti ha verificato la compatibilità economica e finanziaria degli incrementi previsti per il triennio contrattuale 2016-2018.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 5 e 6 dicembre 2024</p> <p>Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Ottobre - Novembre - Dicembre 2024)</p>
---	--	--

5. L'ESAME NEL MERITO: RISULTA AMMISSIBILE E FONDATA RISULTA IL SECONDO MOTIVO DI RICORSO, RELATIVO ALL'ART. 25, COMMA 2, DELLA STESSA LEGGE REG. SICILIANA N. 1 DEL 2024. CENTRALITÀ DEL PARAMETRO INTERPOSTO DI CUI ALL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 118 DEL 2011 E DELL'ART. 2, COMMA 80, DELLA LEGGE N. 191 DEL 2009 IN RELAZIONE ALLA CENSURA DELLA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA

Va premesso che il CEFPAS, istituito dalla predetta legge reg. Siciliana n. 30 del 1993, è essenzialmente disciplinato dagli articoli da 20 a 22 della stessa.

Con riferimento alle funzioni svolte dal Centro, viene in rilievo l'art. 20, comma 1, secondo cui esso provvede: a) alla formazione permanente e all'aggiornamento professionale degli operatori socio-sanitari e della scuola, limitatamente all'ambito socio-sanitario, in accordo alla programmazione regionale sulla materia elaborata dall'assessorato regionale della sanità; b) alla realizzazione, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, di una scuola superiore di sanità per i dirigenti del servizio sanitario; c) alla ricerca nel campo delle scienze sanitarie nelle materie della formazione, della educazione alla salute e della prevenzione; d) alle attività di promozione ed educazione alla salute e di medicina preventiva; e) alla collaborazione con le università siciliane per le rispettive esigenze didattiche e scientifiche; f) allo svolgimento di convegni scientifici, seminari ed incontri di studio; g) alla realizzazione di studi e pubblicazioni, nonché di qualsiasi altra attività ed iniziativa utile al conseguimento dei propri scopi.

A fronte dei numerosi compiti, contigui all'area della sanità, la stessa disposizione ha riconosciuto che il CEFPAS ha «personalità giuridica di diritto pubblico», ma al contempo il successivo art. 22, comma 1, ha espressamente previsto che il «rapporto di lavoro del personale del Centro è di diritto privato».


Vi è poi una disciplina, del tutto speciale, dell'organizzazione e del funzionamento del Centro, nonché del suo finanziamento.

L'art. 20, comma 4, precisa, che il CEFPAS concorre al conseguimento delle finalità di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 502 del 1992, poiché si tratta di un ente che si propone di soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali.

Secondo le previsioni dettate, inoltre, dall'art. 21, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 30 del 1993, il direttore generale del Centro è nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme delibera della Giunta regionale, tra personalità in possesso di documentata esperienza organizzativa nel settore della formazione sociosanitaria.

L'art. 21, comma 5, della medesima legge, precisa che al direttore generale, al direttore della formazione e al direttore amministrativo si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dal d.lgs. n. 502 del 1992 per i direttori generali, i direttori sanitari e i direttori amministrativi delle unità sanitarie locali.

Sotto un distinto profilo, il richiamato art. 22, comma 1, della medesima legge istitutiva puntualizza, a dispetto della qualifica sin dall'origine del Centro quale ente di diritto pubblico, che il rapporto di lavoro del personale – come già rilevato – è di diritto privato e che, per il perseguimento dei suoi particolari fini, lo stesso può fare ricorso ad assunzioni di personale con contratto a termine di diritto privato, anche a tempo

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 5 e 6 dicembre 2024</p> <p>Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Ottobre - Novembre - Dicembre 2024)</p>
---	--	--

parziale (nonché ottenere il comando di dieci dipendenti della Regione, ai sensi del successivo comma 2).

Quanto alle spese del Centro, le disposizioni rilevanti sono contenute nel medesimo art. 22, che a tal fine distingue tra quelle di esercizio, finanziate annualmente con una quota del fondo sanitario regionale determinata triennialmente nell'ambito della legge di bilancio regionale, e quelle per l'adeguamento tecnologico ed edilizio, finanziate con apposito capitolo del bilancio regionale.

In generale, come precisa il comma 6 dell'art. 22, si applicano, al Centro le disposizioni vigenti per i bilanci delle unità sanitarie locali.

6. L'ESAME NEL MERITO: DOVE VENGONO IN RILIEVO LE CONFUTAZIONI DELLA CORTE ALLA ASSERTA NATURA DI NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA NORMA IMPUGNATA OPPOSTA DALLA DIFESA SICILIANA. L'IMPORTANZA DELLA RETROAZIONE DEGLI EFFETTI AI FINI DELLA DISTINZIONE TRA NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA E INTEGRAZIONE DELLA NORMA

La difesa muove, essenzialmente, dall'assunto secondo cui la disposizione impugnata si atterrebbe alla stregua di una norma di interpretazione autentica, poiché il Centro sarebbe stato sin dalla sua istituzione un ente del SSR, come attestato, soprattutto, dalle previsioni della citata legge reg. Siciliana n. 30 del 1993 (nonché da disposizioni normative successive e dagli stessi programmi operativi ai piani di rientro della Regione Siciliana dal debito sanitario), che pongono le spese di funzionamento dell'ente a carico del fondo sanitario regionale.

La Regione Siciliana ha inoltre evidenziato, che la propria tesi sarebbe corroborata da un parere del Ministero della sanità, reso a fronte della richiesta concernente la possibilità di stabilizzare il personale precario del Centro applicando le disposizioni statali in materia di stabilizzazione del personale del ruolo sanitario e socio-sanitario. Dopo una ricognizione delle funzioni del CEFPAS e della normativa di riferimento, il Ministero aveva concluso osservando che, a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, le regioni hanno avviato una modifica dell'assetto organizzativo del proprio Servizio sanitario, istituendo specifici enti ai quali sono affidati in maniera centralizzata servizi e funzioni a supporto delle aziende e degli enti che erogano prestazioni sanitarie, finanziati con risorse del Servizio sanitario nazionale.

La previsione impugnata ha, tuttavia, contenuto chiaramente innovativo e non già di interpretazione autentica.

Alla potestà legislativa appartiene – come più volte riconosciuto dalla Corte (sentenza n. 4 del 2024; nello stesso senso, sentenze n. 133 del 2020, n. 73 del 2017, n. 132 del 2016 e n. 314 del 2013), anche in favore del legislatore regionale (ancora sentenza n. 133 del 2020) – la facoltà di adottare disposizioni di interpretazione autentica, le quali si saldano con le disposizioni interpretate, così esprimendo un unico precetto normativo fin dall'origine.

Si tratta di una tecnica normativa non ordinaria, bensì eccezionale, la cui riconoscibilità di solito è affidata innanzi tutto all'espressa dichiarazione, benché da sola non sufficiente, della disposizione stessa come di interpretazione autentica.



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Seduta in videoconferenza - 5 e 6 dicembre 2024

Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Ottobre - Novembre - Dicembre 2024)

Ciò manca nella disposizione impugnata, che anzi contiene una formulazione testuale di segno opposto: essa non interpreta la disposizione del 1993, ma la integra prevedendo che «[a]l comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, dopo le parole "di diritto pubblico," sono aggiunte le seguenti parole "è un ente del Servizio sanitario regionale"».

Che si tratti di un'integrazione, come tale innovativa, e nient'affatto di un'interpretazione autentica è dimostrato anche dal prosieguo della disposizione che prevede che «[g]li effetti discendenti dal presente comma decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge», laddove invece, ove si fosse trattato di disposizione di interpretazione autentica, la norma risultante dalla saldatura con la disposizione interpretata avrebbe comportato la sua vigenza ab origine e non già dalla data di entrata in vigore della disposizione interpretativa.

7. L'ESAME NEL MERITO: ULTERIORI ELEMENTI DI CARATTERE POSITIVO A SFAVORE DELLA TESI DELL'INTERPRETAZIONE AUTENTICA. ESTRANEITÀ DEL CENTRO ALL'ELENCO DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DETTATA DALL'ART. 19 DEL D.LGS. 118/2011. LE SPESE DEL CENTRO NON SONO SPESE SANITARIE E NON SONO FINANZIATE DA CAPITOLI DEL BILANCIO DEDICATI ALLA SPESA SANITARIA

Depongono inoltre per la natura non interpretativa della disposizione impugnata anche altre previsioni contenute nella legge reg. Siciliana n. 30 del 1993.


Così l'art. 22, comma 4, non definisce le spese del Centro come spese sanitarie, ma si limita a prevedere che le spese di funzionamento dello stesso sono finanziate con una quota del fondo sanitario regionale. D'altra parte, non si comprenderebbe, qualora il CEFPAS fosse stato, sin dalla sua istituzione, un ente del Servizio sanitario, la previsione, dettata dal comma 5 del medesimo art. 22, in virtù della quale le spese per l'adeguamento tecnologico e edilizio sono finanziate con un apposito capitolo del bilancio regionale, diverso rispetto a quello dedicato alle spese sanitarie.

Ancora, l'art. 21, comma 5, della stessa legge reg. Siciliana n. 30 del 1993, prevede l'applicazione ai direttori del Centro delle disposizioni dettate dal d.lgs. n. 502 del 1992 per i direttori delle unità sanitarie locali con riserva di compatibilità, riserva che – evidentemente – non avrebbe senso nell'ipotesi in cui il CEFPAS fosse un ente del Servizio sanitario.

La Corte evidenzia innanzi tutto la mancata ricomprensione del CEFPAS nell'elenco degli enti facenti parte del Servizio sanitario indicati nell'art. 19 del d.lgs. n. 118 del 2011, i quali svolgono, almeno in via concorrente, funzioni sanitarie in senso stretto, a differenza del Centro.

La tassatività dell'elenco degli enti del Servizio sanitario costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica in funzione di controllo e contenimento della spesa sanitaria.

In particolare l'art. 19 del d.lgs. n. 118 del 2011, che introduce le disposizioni del Titolo II, dedicato ai principi contabili generali e applicati per il settore sanitario, chiarisce, nel comma 1, che le relative disposizioni costituiscono, tutte, principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, volte alla tutela dell'unità economica della

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 5 e 6 dicembre 2024</p> <p>Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Ottobre - Novembre - Dicembre 2024)</p>
---	--	--

Repubblica, ai sensi dell'art. 120, secondo comma, Cost., aventi lo scopo di assicurare che gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base di principi di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci. Saggiunge, inoltre, che le relative norme sono dirette a disciplinare le modalità di redazione e di consolidamento dei bilanci da parte dei predetti enti, nonché a dettare i principi contabili cui devono attenersi gli stessi per l'attuazione delle disposizioni ivi contenute.

Nel comma 2, lo stesso art. 19 individua quali destinatari, oltre alle regioni, alla lettera c), «aziende sanitarie locali; aziende ospedaliere; istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni; aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale» e, alla lettera d), «gli istituti zooprofilattici di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270».


L'elenco degli indicati enti, proprio in ragione delle essenziali finalità perseguite dalle disposizioni contenenti principi contabili relativi al settore sanitario, risulta essere tassativo, almeno nel senso che non possono rientrare nel perimetro sanitario enti diversi, salvo che non siano riconducibili, al di là della denominazione formale, allo svolgimento di identiche funzioni.

Caratteristica precipua degli enti del Servizio sanitario, elencati nell'art. 19 del d.lgs. n. 118 del 2011, è infatti che essi svolgono, in via esclusiva o almeno concorrente (come nel caso degli istituti zooprofilattici), attività sanitaria strettamente intesa, ossia volta alla tutela della salute della persona umana mediante la prestazione dell'assistenza a tal fine necessaria.

Dalle riepilogate premesse deriva secondo Corte che il CEFPAS di Caltanissetta non può, in ogni caso, essere ricondotto a detta elencazione poiché, come si è evidenziato, svolge funzioni di formazione del personale sanitario e dei medici specializzati, di ricerca e di organizzazione di convegni, secondo quanto previsto dall'art. 20 della legge reg. Siciliana n. 30 del 1993.

Come affermato dalla Corte, l'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, evocato dal ricorrente quale parametro interposto, «stabilisce condizioni indefettibili nella individuazione e allocazione delle risorse inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni» (sentenza n. 132 del 2021 che richiama la sentenza n. 197 del 2019), da cui scaturisce «l'impossibilità di destinare risorse correnti, specificamente allocate in bilancio per il finanziamento dei LEA, a spese, pur sempre di natura sanitaria, ma diverse da quelle quantificate per la copertura di questi ultimi» (ancora sentenza n. 132 del 2021). La disposizione persegue, pertanto, l'obiettivo ultimo di evitare indebite distrazioni dei fondi destinati alla garanzia dei LEA (sentenze n. 1 del 2024 e n. 233 del 2022).

La disposizione impugnata, quindi, qualificando il CEFPAS come ente del SSR, ancorché lo stesso esuli, nella forma e nella sostanza, dagli enti elencati dall'art. 19 del d.lgs. n. 118 del 2011, viola il principio di contenimento della spesa sanitaria, come è stato già affermato dalla Corte rispetto all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) siciliana per il fatto che non svolge solo funzioni sanitarie (sentenze n. 1 del 2024 e n. 172 del 2018).

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 5 e 6 dicembre 2024 Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Ottobre - Novembre - Dicembre 2024)</p>
---	--	--

Le censure, che si appuntano sulla violazione del principio di coordinamento della finanza pubblica, espresso dal parametro interposto di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, sono dunque fondate.

8. L'ESAME NEL MERITO: VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA, IN QUANTO, STANTE L'ESISTENZA DEL PIANO DI RIENTRO, LA REGIONE NON PUÒ INTRODURRE, NELL'ESERCIZIO DELLA COMPETENZA CONCORRENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE, PRESTAZIONI COMUNQUE AFFERENTI AL SETTORE SANITARIO ULTERIORI E AMPLIATIVE RISPETTO A QUELLE PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI LEA (SENTENZE N. 9 DEL 2024 E N. 242 DEL 2022)

Parimenti sussistente è la dedotta violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione al principio di coordinamento della finanza pubblica sancito dall'art. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, stante l'assoggettamento della Regione Siciliana al piano di rientro dal disavanzo sanitario.


Secondo la costante giurisprudenza della Corte, che ha riguardato anche leggi della Regione Siciliana (sentenze n. 9 del 2024 e n. 172 del 2018), l'assoggettamento ai vincoli del piano di rientro dal disavanzo sanitario impedisce alle regioni di incrementare la spesa sanitaria per motivi non inerenti alla garanzia delle prestazioni essenziali, e, quindi, per esborsi non obbligatori (ex plurimis, sentenze n. 176 del 2023, n. 242, n. 190 e n. 161 del 2022, n. 142 e n. 36 del 2021 e n. 166 del 2020).

Più volte è stato ribadito, del resto, che i vincoli in materia di contenimento della spesa pubblica sanitaria costituiscono espressione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica (tra le tante, sentenze n. 155 e 134 del 2023, n. 161 del 2022, n. 36 del 2021, n. 130 e n. 62 del 2020 e n. 197 del 2019).

Tale principio è stato chiaramente esplicitato proprio dall'evocato art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, per il quale sono vincolanti, per la regione che li abbia sottoscritti, i piani di rientro e i programmi operativi, che – ai sensi dei commi 88 e 88-bis del medesimo art. 2 – ne costituiscono attuazione e aggiornamento (sentenza n. 20 del 2023). La regione assoggettata a un piano di rientro ha, quindi, non solo il dovere di rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, ma anche (e soprattutto) quello di non adottarne di nuovi, che siano di ostacolo alla piena realizzazione del piano (sentenze n. 14 del 2017, n. 266 del 2016 e n. 278 del 2014 e, tra le altre, con riferimento alla Regione Siciliana, sentenza n. 155 del 2023).


Ne deriva che, in costanza del piano di rientro, la regione non può introdurre, nell'esercizio della competenza concorrente in materia di tutela della salute, prestazioni comunque afferenti al settore sanitario ulteriori e ampliative rispetto a quelle previste per il raggiungimento dei LEA (sentenze n. 9 del 2024 e n. 242 del 2022). Questo effetto preclusivo di qualsiasi disposizione regionale incompatibile con gli impegni assunti ai fini del risanamento economico-finanziario del disavanzo sanitario regionale è, invero, finalizzato a garantire contemporaneamente il processo di risanamento e i LEA, attraverso un rigoroso percorso di selezione dei servizi finanziabili (sentenze n. 51 del 2013 e, quanto alla Regione Siciliana, n. 62 del 2020).

D'altra parte, l'incremento di spesa è disvelato dallo stesso parere del Ministero della salute evocato dalla difesa regionale, parere dal quale si desume che (tra l'altro) per

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza - 5 e 6 dicembre 2024 Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Ottobre - Novembre - Dicembre 2024)
---	---	---

effetto della predetta qualificazione il Centro potrebbe stabilizzare il personale precario, assunto con contratto di diritto privato, con conseguenti rilevanti (e non quantificabili) oneri che finirebbero con il riverberarsi sul fondo sanitario regionale. In conclusione, il ricorso, quanto alla censura che investe l'art. 25, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 1 del 2024, è fondato, con riferimento alla violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione ai principi di coordinamento della finanza pubblica costituiti sia dall'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, che dall'art. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, mentre può essere assorbita l'ulteriore censura con cui si invoca la violazione dei principi di cui al Titolo I del d.lgs. n. 502 del 1992.

(sintesi di Andrea Cucciari)

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 5 e 6 dicembre 2024</p> <p>Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Ottobre - Novembre - Dicembre 2024)</p>
---	--	--


3. Corte costituzionale, sentenza 29 ottobre 2024, n. 170

MATERIA	Sanità pubblica
OGGETTO	Art. 3, commi 12 e 13, della legge della Regione Sardegna 5 febbraio 2024, n. 1 (Disposizioni finanziarie in materia di promozione turistica, sanità e su varie materie)
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione autonoma della Sardegna
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	<p>1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 12 e 13, della legge della Regione Sardegna 5 febbraio 2024, n. 1 (Disposizioni finanziarie in materia di promozione turistica, sanità e su varie materie), promosse, in riferimento agli artt. 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, quest'ultimo relativamente ai principi fondamentali nella materia «coordinamento della finanza pubblica» recati dall'art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nonché per mancanza di coordinamento con l'art. 5, commi 12 e 13, della legge della Regione Sardegna 21 febbraio 2023, n. 1 (Legge di stabilità 2023), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 12 e 13, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2024, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., relativamente ai principi fondamentali nella materia «coordinamento della finanza pubblica» recati dall'art. 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.</p>

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La sentenza ha avuto a oggetto l'esame dell'art. 3, commi 12 e 13, della legge della Regione Sardegna 5 febbraio 2024, n. 1 (Disposizioni finanziarie in materia di promozione turistica, sanità e su varie materie).

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 5 e 6 dicembre 2024</p> <p>Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Ottobre - Novembre - Dicembre 2024)</p>
---	--	--

2. L'ESAME NEL MERITO: L'INAMMISSIBILITÀ E L'INFONDATEZZA DELLE CENSURE SOLLEVATE DAL GOVERNO

L'analisi della Corte inizia dall'art. 3, comma 12, secondo cui «[a] valere sulle risorse che residuano nei bilanci di ATS in liquidazione dopo l'applicazione dell'articolo 5, comma 8, della legge regionale n. 1 del 2023, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, a favore di ARES, la spesa di euro 3.291.344,42 per le finalità di cui all'articolo 5, comma 12, della legge regionale n. 1 del 2023, con riferimento all'anno 2021 (missione 13 - programma 01 - titolo 1)».

Il successivo comma 13 prevede che «[a] valere sul Fondo sanitario regionale relativo all'anno 2024, l'ARES è autorizzata al trasferimento della somma di euro 5.835.023,84 per la finalità di cui all'articolo 5, comma 12, della legge regionale n. 1 del 2023, con riferimento all'anno 2023 (missione 13 - programma 01 - titolo 1)».

In particolare, sono state rilevate diverse criticità e la mancanza di coordinamento fra le norme impugnate e altre previsioni dettate dalla Regione. Inoltre, è stato contestato che l'art. 3, commi 12 e 13, avrebbe consentito alla Regione di retribuire gli erogatori privati di prestazioni sanitarie accreditati, in eccesso rispetto ai limiti di spesa imposti dal legislatore statale, così determinando la violazione dei principi fondamentali della materia «coordinamento della finanza pubblica», di cui all'art. 15, comma 14, del d.l. n. 95 del 2012, come convertito. Sarebbe in sostanza derogata la disciplina statale finalizzata a contenere la spesa pubblica attraverso la riduzione dell'importo e dei volumi di prestazioni sanitarie erogate da privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera.

Sempre in riferimento al medesimo parametro costituzionale, è stato denunciato un contrasto con la norma interposta di cui all'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, adducendo che le ragioni dell'illegittimità sarebbero desumibili da quanto argomentato in merito alla ritenuta violazione dell'art. 15, comma 14, del d.l. n. 95 del 2012.

Infine, è stato denunciato un contrasto con gli artt. 3 e 4 dello statuto speciale, poiché le norme impugnate «eccede[rebbero] la competenza regionale in materia di spesa sanitaria».

La Regione ha sollevato due eccezioni di inammissibilità.

La prima eccezione è stata ritenuta fondata. Secondo la Corte, non è stato chiarito come il denunciato difetto di coordinamento tra le norme impugnate e l'art. 5, comma 12, della legge regionale n. 1 del 21 febbraio 2023 possa tradursi in un vizio di legittimità costituzionale, tant'è che non emerge dalla motivazione il riferimento a qualsivoglia parametro costituzionale leso per effetto della citata disarmonia interna alla disciplina regionale. In sostanza, non sono state indicate «le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate», come invece previsto dall'art. 23, primo comma, lettera b), della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), in virtù del richiamo di cui all'art. 34, primo comma, della stessa legge.

È stata ritenuta fondata anche l'eccezione proposta con riferimento alla questione concernente la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., relativamente al principio fondamentale della materia «coordinamento della finanza pubblica», che si assume recato dall'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992. Secondo la Corte, le contestazioni



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Seduta in videoconferenza - 5 e 6 dicembre 2024

Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna
Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle
Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Ottobre -
Novembre - Dicembre 2024)

illustrano in maniera parziale il contenuto della disposizione recante la norma interposta e si limitano ad affermare che le ragioni della sua lesione sarebbero implicite e desumibili da quanto argomentato in merito alla violazione dell'art. 15, comma 14, del d.l. n. 95 del 2012.

Per le medesime ragioni, è stata dichiarata d'ufficio l'inammissibilità della questione promossa in riferimento agli artt. 3 e 4 dello Statuto, in quanto tale censura è risultata priva di qualsivoglia motivazione.

Nel merito, è stata poi esaminata la questione di legittimità costituzionale promossa in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., con cui è stata dedotta la violazione dei principi fondamentali nella materia «coordinamento della finanza pubblica», recati dall'art. 15, comma 14, del d.l. n. 95 del 2012.


La questione non è stata ritenuta fondata.

Con le norme impugnate, la Regione disciplina la destinazione delle risorse che residuano dai bilanci dell'Azienda per la tutela della salute, in liquidazione, dedotte le somme necessarie a dare applicazione all'art. 5, comma 8, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2023, e successive modifiche e integrazioni. In particolare, la Regione autorizza l'Azienda regionale della salute a destinare: la somma di euro 3.291.344,42 alla redistribuzione tra gli erogatori privati accreditati, che abbiano prodotto un'attività ospedaliera eccedente il budget assegnato nell'anno 2021, e la somma di euro 5.835.023,84 all'incremento del tetto di spesa ospedaliera nell'anno 2023 (art. 3, commi 12 e 13, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2024).

È stata contestata la violazione dei principi fondamentali della materia «coordinamento della finanza pubblica» che pongono un tetto alla spesa sanitaria. Nello specifico, si fa riferimento all'art. 15, comma 14, del d.l. n. 95 del 2012, come convertito. In sostanza, la disposizione stabilisce per tutti i contratti e gli accordi vigenti nell'esercizio 2012 una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto per prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera, dettando percentuali di riduzione, che sono state di seguito modificate.


In particolare, l'art. 45, comma 1-ter, del d.l. n. 124 del 2019, come convertito, ha previsto che, a decorrere dall'anno 2020, il limite di spesa indicato dal citato art. 15, comma 14, primo periodo, del d.l. n. 95 del 2012, come convertito, sia «rideterminato nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011», dopodiché tale valore è stato poi incrementato, dall'art. 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), «di 1 punto percentuale per l'anno 2024, di 3 punti percentuali per l'anno 2025 e di 4 punti percentuali a decorrere dall'anno 2026 [...]».

A fronte della richiamata censura, è stato rilevato che la disciplina impugnata promana da una regione a statuto speciale che finanzia integralmente il proprio servizio sanitario regionale, in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», secondo cui «[d]all'anno 2007 la regione Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato».

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza - 5 e 6 dicembre 2024 Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Ottobre - Novembre - Dicembre 2024)
---	---	---

Al riguardo, è stato sottolineato che, in virtù del costante orientamento della Corte, le regioni e le province autonome, che provvedano integralmente e autonomamente al finanziamento della loro spesa sanitaria regionale, pur essendo vincolate al rispetto dei principi fondamentali in materia di finanza pubblica, non sono, tuttavia, soggette alle norme che lo Stato detta per il contenimento della spesa sanitaria. Devono rispettare anche queste ultime norme solo se l'ente è sottoposto a un piano di rientro da disavanzo finanziario, in materia sanitaria, ovvero se risulta compromesso il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni, per effetto della deroga ai principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, posta in essere dalla regione o dalla provincia autonoma (da ultimo la citata sentenza n. 141 del 2024). Dunque, è stato rilevato che nessuna di tali circostanze ricorre nel caso di specie, poiché la Regione non è soggetta a piano di rientro da disavanzo finanziario e le misure introdotte con le norme impugnate non risultano idonee a compromettere i LEA. È stato evidenziato che l'obiettivo della legge è, infatti, quello di destinare le risorse regionali residue a un maggiore finanziamento della spesa sanitaria per l'assistenza ospedaliera nell'anno 2023, nonché quello di incrementare la remunerazione di prestazioni sanitarie già erogate da strutture accreditate nell'anno 2021, che hanno contribuito a ridurre le liste d'attesa rese particolarmente lunghe dall'impatto della pandemia da COVID-19.

(sintesi di Riccardo Francesco Contini)

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza - 5 e 6 dicembre 2024 Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Ottobre - Novembre - Dicembre 2024)
---	---	---

4. Corte costituzionale, sentenza 31 ottobre 2024, n. 172

MATERIA	Enti locali, province
OGGETTO	Art. 1 della legge della Regione Siciliana 5 luglio 2023, n. 6 (Disposizioni transitorie sulle elezioni degli organi degli enti di area vasta)
RIMETTENTE	Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia
RESISTENTE	Regione Siciliana
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via incidentale
ESITO DEL GIUDIZIO	dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Siciliana 5 luglio 2023, n. 6 (Disposizioni transitorie sulle elezioni degli organi degli enti di area vasta).

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LE NORME OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La sentenza della Corte costituzionale in esame ha avuto ad oggetto l'art. 1 della legge della Regione Siciliana 5 luglio 2023, n. 6 (Disposizioni transitorie sulle elezioni degli organi degli enti di area vasta), in riferimento agli artt. 1, 3, 5 e 114 della Costituzione.


2. L'ESAME NEL MERITO: ILLEGITTIMITÀ DELL'ENNESIMO DIFFERIMENTO DELLE ELEZIONI DEI PRESIDENTI DEI LIBERI CONSORZI COMUNALI E DELLE CITTÀ METROPOLITANE

La disposizione in esame differisce le elezioni dei Presidenti dei liberi consorzi comunali e dei consigli metropolitani a una data fissata con decreto del Presidente della Regione Siciliana da adottarsi «entro centoventi giorni dalla data di svolgimento delle elezioni degli organi degli enti locali nel turno elettorale ordinario da svolgersi nell'anno 2024», e contestualmente proroga al 31 dicembre 2024 il termine della gestione commissariale delle funzioni dei Presidenti dei liberi consorzi comunali.

La questione sorge da un giudizio incidentale instaurato dal Comune di Enna presso il Tar Sicilia.

Le questione sono dichiarate fondate in riferimento agli artt. 5 e 114 Cost., anche sulla scorta della precedente sentenza n. 136 del 2023, con la quale era stata dichiarata illegittima una precedente legge regionale che aveva rinviato le elezioni degli organi degli enti di area vasta della Regione Siciliana dal 2022 al 2023; e aveva contestualmente prorogato il termine finale delle gestioni commissariali delle funzioni dei presidenti dei liberi consorzi comunali da «non oltre il 31 agosto 2022» a «non oltre il 31 agosto 2023».

Nonostante in tale sentenza si fosse censurata la pratica del continuo differimento delle elezioni degli organi di area vasta, in contrasto con gli artt. 5, 114 Cost, e con il canone di ragionevolezza di cui all'art. 3, Cost, e la Corte avesse invitato la Regione Siciliana a


	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza - 5 e 6 dicembre 2024 Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Ottobre - Novembre - Dicembre 2024)
---	---	---

svolgere tempestivamente le elezioni, è stato adottato un nuovo differimento delle elezioni.

A nulla rileva che nel nuovo intervento normativo si motivi in rinvio delle elezioni con riferimento a processi politici di riforma allo stato non ancora compiuti, stante che la catena di 16 rinvii ha posticipato le elezioni dal 2015.

Inoltre, specifica infine la Corte, la declaratoria di illegittimità della norma in esame, non impedisce lo svolgimento delle elezioni nel frattempo convocate, a differenza di quanto paventato dalla Regione Siciliana.

(sintesi di Carlo Sanna)

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza - 5 e 6 dicembre 2024 Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Ottobre - Novembre - Dicembre 2024)
---	---	---

5. Corte costituzionale, sentenza 7 novembre 2024, n. 174

MATERIA	Comuni, Città metropolitane, Province, edilizia e urbanistica, bilancio e contabilità pubblica, contratti pubblici
OGGETTO	Artt. 4, comma 1, lettera a), e 7, comma 16, della legge della Regione Sardegna 19 dicembre 2023, n. 17, recante «Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilità 2023), variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie»
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione autonoma della Sardegna
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	riservata a separata pronuncia la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe; 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a), della legge della Regione Sardegna 19 dicembre 2023, n. 17, recante «Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilità 2023), variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie», nella parte in cui, al numero 1), ha modificato l'art. 124, comma 2, della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie), limitatamente alle parole «degli indici volumetrici e»; 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 16, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2023, che ha inserito il comma 3-bis nell'art. 37 della legge della Regione Sardegna 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture); 3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 17 del 2023, nella parte in cui, al numero 1), ha modificato l'art. 124, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, promosse, in riferimento agli artt. 9 e 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 16, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2023, che ha inserito il comma 3-bis nell'art. 37 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2018, promossa, in riferimento all'art. 136 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Seduta in videoconferenza - 5 e 6 dicembre 2024

Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna
Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle
Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Ottobre -
Novembre - Dicembre 2024)

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La Corte ha analizzato gli artt. 4, comma 1, lettera a), e 7, comma 16, della legge della Regione Sardegna 19 dicembre 2023, n. 17, recante «Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilità 2023), variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie». È stata riservata a separata pronuncia la decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse.

2. L'ESAME NEL MERITO: L'ILLEGITTIMITÀ DELLA NORMA REGIONALE SOTTO IL PROFILO ATTINENTE ALLA MATERIA «EDILIZIA ED URBANISTICA»

La Corte ha iniziato la sua analisi dall'art. 4, comma 1, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 17 del 2023; tale disposizione ha modificato l'art. 124 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, che detta norme in tema di «[i]nterventi di recupero dei seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra».

La citata lettera a) è ripartita nei numeri 1) e 2). La disposizione di cui al numero 1) ha modificato il comma 2 dell'art. 124, mentre quella di cui al numero 2) ne ha sostituito il comma 3. L'impugnazione, pur riferendosi testualmente all'intera lettera a), ha per oggetto solo il suo numero 1), cui è stato pertanto circoscritto l'esame.


Per completezza si precisa che erano state promosse analoghe questioni di legittimità costituzionale dello stesso art. 124, nel testo anteriore alla modifica, e il giudizio di legittimità costituzionale si era concluso con la sentenza n. 142 del 2024.

Ora l'art. 124, comma 2, della legge della reg. Sardegna n. 9 del 2023 dispone che «[n]egli immobili destinati ad uso abitativo sono consentiti, anche mediante il superamento degli indici volumetrici e dei limiti di altezza e numero dei piani previsti dalle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie comunali e regionali, gli interventi di riuso dei seminterrati, piani pilotis e locali al piano terra esistenti con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici».

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni promosse in riferimento agli artt. 9 e 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost.

L'esame nel merito si è concentrato sulla censura di violazione dell'art. 3, primo comma, lettera f), dello statuto reg. Sardegna.

È stato osservato che la disposizione impugnata, per il suo contenuto, è riconducibile alla materia «edilizia ed urbanistica», attribuita dall'art. 3, primo comma, lettera f), dello statuto alla competenza legislativa primaria della Regione. Secondo lo stesso art. 3 dello statuto, tuttavia, questa competenza deve essere esercitata nel rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, dettate dal legislatore statale per «rispond[ere] complessivamente ad un interesse unitario» e che «esig[o]no, pertanto, un'attuazione su tutto il territorio nazionale» (sentenza n. 198 del 2018). A tali norme la Corte ha già ricondotto l'art. 41-quinquies della legge n. 1150 del 1942, individuato

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 5 e 6 dicembre 2024</p> <p>Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Ottobre - Novembre - Dicembre 2024)</p>
---	--	--

come parametro interposto, che esprime il principio della necessaria pianificazione urbanistica del territorio (sentenze n. 147, n. 136, n. 90 e n. 17 del 2023) e costituisce il fondamento della disciplina degli standard urbanistici (sentenza n. 142 del 2024).


Secondo la Corte, la fondatezza della censura deriva dalla natura stabile della disciplina espressamente derogatoria degli indici volumetrici contenuta, in termini generali, nella disposizione impugnata; si tratta di una disciplina che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il legislatore regionale può introdurre purché le deroghe generali siano connotate dalla «eccezionalità e [...] temporaneità» e dal perseguimento di «obiettivi specifici, coerenti con i detti caratteri» (sentenza n. 17 del 2023).

A tal proposito sono risultate rilevanti le considerazioni svolte dalla Corte nella citata sentenza n. 142 del 2024, sotto due profili.

Il primo attiene alla questione promossa, per violazione dei medesimi parametri evocati in questa sede, nei confronti dell'art. 124 della legge reg. n. 9 del 2023 nel testo previgente, che ammetteva gli interventi di riuso di seminterrati, piani pilotis e locali al piano terra senza consentire espressamente il superamento degli indici volumetrici. La Corte aveva ritenuto la questione non fondata, escludendo che «la disciplina sul riutilizzo di spazi e volumi dia luogo di per sé alla deroga agli indici volumetrici». Era stato tuttavia osservato, rilevando la stabile portata derogatoria della previsione qui censurata, che «[t]anto trova conferma a contrario nello ius superveniens che ha modificato il comma 2 dell'art. 124», in quanto «l'art. 4, comma 1, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 17 del 2023 ha aggiunto alla norma che consente il riuso dei seminterrati, piani pilotis e locali al piano terra esistenti negli immobili destinati ad uso abitativo, l'inciso "anche mediante il superamento degli indici volumetrici e dei limiti di altezza e numero dei piani previsti dalle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie comunali e regionali"», autorizzando espressamente «[s]olo con tale addizione [...] la superabilità della densità edilizia».

Il secondo profilo attiene invece all'accoglimento, sulla base delle stesse censure, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 123, comma 11, della legge regionale n. 9 del 2023, che consentiva espressamente il recupero dei sottotetti «anche mediante il superamento degli indici volumetrici e dei limiti di altezza previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali». La Corte aveva rilevato, in particolare, che l'impugnata disposizione derogatoria, «pur nella apprezzabile finalità di ridurre il consumo di suolo, disattende la densità prevista dagli strumenti urbanistici in termini stabili, assentendo in via generale gli interventi di riutilizzo con riguardo ad un novero particolarmente ampio di spazi e volumi». Da ciò la conclusione che «[l]a norma regionale impugnata [...] vulnera [...] l'interesse all'ordinato sviluppo edilizio presidiato dagli standard e dal principio di pianificazione». Infine, era stato ritenuto sufficiente, per ripristinare la legittimità costituzionale della disposizione, «espungere l'inciso "degli indici volumetrici e"».

È stato rilevato che le medesime ragioni valgono anche per la disposizione derogatoria in esame. Pertanto, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 17 del 2023, nella parte in cui, al numero 1), ha modificato l'art. 124, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, limitatamente alle parole «degli indici volumetrici e».

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 5 e 6 dicembre 2024</p> <p>Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Ottobre - Novembre - Dicembre 2024)</p>
---	--	--

3. L'ESAME NEL MERITO: LA DISPOSIZIONE REGIONALE NON RISPETTA I PRINCIPI STATALI IN MATERIA DI TUTELA DELLA CONCORRENZA

La Corte prosegue le sue argomentazioni esaminando l'art. 7, comma 16, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2023; esso ha inserito nell'art. 37 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2018 il nuovo comma 3-bis, secondo cui «[p]er i contratti di cui al comma 1 costituisce requisito di ammissione dell'offerta tecnica il raggiungimento del punteggio minimo pari al 60 per cento del valore massimo attribuibile all'offerta tecnica stessa». È stata innanzitutto esaminata la censura di violazione del giudicato costituzionale, promossa in riferimento all'art. 136 Cost., in quanto attinente all'esercizio stesso del potere legislativo, «che sarebbe inibito dal precetto costituzionale di cui si assume la violazione» (sentenza n. 151 del 2024; nello stesso senso, tra le molte, sentenze n. 73 del 2022 e n. 215 del 2021).

La questione non è stata ritenuta fondata.

È stata richiamata, quale giudicato, la sentenza n. 166 del 2019, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del comma 1 (e, in via consequenziale, dei commi 2, 3, 4 e 8) dell'art. 37 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2018.


Nell'impugnazione di tale disposizione, era stato sostenuto che essa, prevedendo l'istituzione presso la Regione dell'«Albo telematico dei commissari di gara», si era discostata dall'art. 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), che aveva istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, conferendo, altresì, alla stessa ANAC la competenza di definire, con apposite linee guida, i criteri e le modalità di iscrizione, nonché le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici.

Orbene, è stato rilevato che il comma 3-bis dell'art. 37, aggiunto dall'impugnato art. 7, comma 16, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2023, ha un contenuto del tutto estraneo all'istituzione dell'«Albo telematico dei commissari di gara», pertanto non è stata ritenuta sussistente la violazione del giudicato costituzionale, in quanto esso non riproduce né mantiene in vita o ripristina, direttamente o indirettamente, gli effetti della norma di cui al comma 1.

La Corte ha continuato le proprie considerazioni esaminando la censura dell'art. 7, comma 16, sotto il diverso profilo del riparto di competenze. La questione è stata ritenuta fondata.

È stato evidenziato che la disposizione impugnata ha per oggetto la «offerta tecnica» nelle procedure di aggiudicazione dei contratti di cui al comma 1 dell'art. 37 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2018, vale a dire nelle procedure di aggiudicazione dei «contratti di appalto e di concessione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo». Questo ambito oggettivo consente di identificare con certezza le norme statali di riferimento in quelle che, al Titolo V della Parte V del Libro II del d.lgs. n. 36 del 2023 (articoli da 107 a 112), disciplinano «[l]a selezione delle offerte», con particolare riguardo all'art. 108, che, fra l'altro, detta norme sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La disposizione impugnata prevede che, qualora il contratto sia aggiudicato con questo criterio, la componente tecnica dell'offerta deve raggiungere un punteggio minimo,

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 5 e 6 dicembre 2024</p> <p>Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Ottobre - Novembre - Dicembre 2024)</p>
---	--	--

pari al sessanta per cento del tetto massimo stabilito dalla stazione appaltante per la valutazione di tale componente, pena la non ammissione dell'offerta tecnica stessa. Considerato che il raggiungimento del punteggio minimo può essere verificato solo in seguito alla valutazione dell'offerta da parte dei commissari di gara, il legislatore regionale ha introdotto, all'esito di tale valutazione, una causa di esclusione automatica dell'offerta tecnica dalla procedura di affidamento, che non lascia alla stazione appaltante alcun margine per una scelta diversa.


È stato rilevato che una simile previsione non è contemplata dall'art. 108 cod. contratti pubblici. Il codice dei contratti pubblici è improntato al principio della «autonomia di scelta dell'amministrazione aggiudicatrice, che [...] deve correlare l'individuazione, oltre che dei criteri, anche degli elementi di valutazione degli stessi, alla natura, all'oggetto e al contenuto dell'appalto», spettando alla sua discrezionalità «tanto determinare e poi applicare i criteri di volta in volta ritenuti più idonei per valutare il carattere più vantaggioso dell'offerta» (sentenza n. 23 del 2022, con argomenti riferiti all'art. 95, comma 6, del previgente codice dei contratti pubblici).

Secondo il costante orientamento della Corte, le disposizioni del codice dei contratti pubblici che riguardano la scelta del contraente sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale, attuative anche di «obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea» (sentenza n. 114 del 2011). Ne consegue che le regioni, anche ad autonomia speciale, non possono dettare una disciplina da esse difforme.

Ad avviso della Corte, la garanzia di un confronto concorrenziale effettivo necessita della autonomia delle stazioni appaltanti nella valutazione caso per caso della migliore offerta. Tale autonomia è stata rafforzata dal nuovo codice dei contratti pubblici del 2023 rispetto alle precedenti sue versioni. Lo dimostrano chiaramente le norme del codice dedicate ai «principi generali» che regolano la contrattualità pubblica: in particolare, il «principio del risultato» (art. 1, comma 1), il «principio della fiducia» (art. 2, comma 2) e il «principio dell'accesso al mercato» (art. 3, comma 1).

In conclusione, è stato evidenziato che la disposizione impugnata ha superato i limiti posti dalle citate norme fondamentali, adottate dallo Stato in nome della tutela della concorrenza, alla competenza legislativa primaria che l'art. 3, primo comma, lettera e), dello statuto attribuisce alla Regione.

(sintesi di Riccardo Francesco Contini)

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza - 5 e 6 dicembre 2024 Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Ottobre - Novembre - Dicembre 2024)
---	---	---

6. Corte costituzionale, sentenza 15 novembre 2024, n. 180

MATERIA	Consiglieri regionali
OGGETTO	Art. 35, comma 5, della legge della Regione Sardegna 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale)
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione autonoma della Sardegna
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 35, comma 5, della legge della Regione Sardegna 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale).

ESAME DELLA PRONUNCIA


1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La sentenza della Corte costituzionale in esame ha avuto ad oggetto le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021, in relazione alla lamentata violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica, in relazione all'art. 2, comma 1, lettera b), del d.l. n. 174 del 2012, come convertito, nonché la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., con riguardo ai principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, e degli artt. 5 e 120 Cost., relativamente al principio di leale collaborazione.

L'art. 35, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021 introduce, dopo il comma 5 dell'art. 2 della legge della Regione Sardegna 9 gennaio 2014, n. 2 (Razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statuari della Regione), i commi 5-bis e 5-ter i quali prevedono, con efficacia retroattiva, a decorrere dalla XV legislatura (ossia dal 2014), la rivalutazione delle indennità e dei rimborsi spese dei consiglieri regionali con particolari funzioni e dei componenti della Giunta regionale che non siano consiglieri, in misura pari a quella rilevata dall'ISTAT.

2. L'ESAME NEL MERITO: IL VIZIO SECONDO IL RICORRENTE

Osserva il ricorrente che l'art. 35, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021, nel prevedere un incremento delle predette indennità di funzione oltre i limiti stabiliti dalla Conferenza Stato-regioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del d.l. n. 174 del 2012, come convertito, si porrebbe in contrasto con la disposizione statale, violando conseguentemente l'art. 117, terzo comma, Cost. con riguardo al coordinamento della finanza pubblica il quale impone alle regioni, incluse quelle ad autonomia speciale, il rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 5 e 6 dicembre 2024</p> <p>Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Ottobre - Novembre - Dicembre 2024)</p>
---	--	--

Secondo l'Avvocatura generale, sommando le diverse componenti del trattamento economico (indennità consiliare; rimborso forfettario per le spese inerenti all'esercizio del mandato; indennità di carica per i consiglieri che svolgono particolari funzioni e l'eventuale rimborso per le spese di trasporto), l'emolumento massimo previsto dalla legge regionale per i presidenti e per i consiglieri avrebbe già raggiunto il limite massimo fissato dalla Conferenza, cosicché qualsiasi incremento – e dunque anche quello previsto dalla disposizione impugnata – travalicherebbe detto limite.

L'art. 35, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021 violerebbe, altresì, gli artt. 3 e 97 Cost. con riguardo ai principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

L'art. 35, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021, inoltre, lederebbe gli artt. 5 e 120 Cost. con riguardo al principio di leale collaborazione in quanto derogherebbe unilateralmente all'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con le delibere 30 ottobre e 6 dicembre 2012.

3. L'ESAME NEL MERITO: DEDUZIONI DELLA DIFESA REGIONALE


Siccome rilevanti ai fini della decisione, occorre evidenziare i sottoestesi aspetti delle deduzioni della difesa regionale.

Questa sostiene che l'art. 2, comma 1, del d.l. n. 174 del 2012, come convertito non porrebbe alcun obbligo a carico delle regioni ma soltanto l'onere di rispettare – con riguardo agli importi degli emolumenti spettanti ai consiglieri e ai componenti degli organi esecutivi regionali – il parametro individuato dalla Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome (sul punto viene citata la sentenza della Corte n. 23 del 2014), con la conseguenza che non potrebbe ravvisarsi alcuna lesione della norma interposta.

I limiti stabiliti dalla Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome sarebbero stati complessivamente rispettati dalla Regione autonoma Sardegna attraverso la riduzione del numero dei consiglieri regionali (sceso da ottanta a sessanta), che avrebbe consentito una considerevole diminuzione delle spese di funzionamento dell'assemblea legislativa.

La difesa regionale, inoltre, sottolinea che il d.l. n. 174 del 2012, come convertito, è stato adottato in un momento di grave crisi economica, e che il principio costituzionale dell'equilibrio del bilancio, introdotto nell'art. 119 Cost. con la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 del 2012 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), consentirebbe alle regioni un maggiore margine di autonomia e discrezionalità in termini di manovra finanziaria.

La Regione eccepisce, altresì, l'inammissibilità e la non fondatezza della lamentata violazione degli artt. 5 e 120 Cost. con riguardo al principio di leale collaborazione, atteso che l'accordo raggiunto in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome sull'individuazione degli importi massimi degli emolumenti dei consiglieri e degli assessori regionali non sarebbe "vincolante" per le singole regioni.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 5 e 6 dicembre 2024</p> <p>Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Ottobre - Novembre - Dicembre 2024)</p>
---	--	--

4. L'ESAME NEL MERITO: GLI ASPETTI RELATIVI AL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA CONTENUTI NEI LIMITI ALLA SPESA E NELLE RIDUZIONI PREVISTE DAL D.L. N. 174/2012

La disposizione regionale impugnata si pone in contrasto con le disposizioni statali finalizzate al contenimento della spesa pubblica e in particolare con l'art. 2 del d.l. n. 174 del 2012, evocato come norma interposta.


L'art. 2 del d.l. n. 174 del 2012, come convertito, dispone che «1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2013 una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, [...] è erogata a condizione che la regione, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro il 23 dicembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto qualora occorra procedere a modifiche statutarie: [...] b) abbia definito l'importo dell'indennità di funzione e dell'indennità di carica, nonché delle spese di esercizio del mandato, dei consiglieri e degli assessori regionali, spettanti in virtù del loro mandato, in modo tale che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa.

I successivi commi da 2 a 5 del medesimo art. 2 del d.l. n. 174 del 2012, come convertito, dispongono che «2. Ferme restando le riduzioni di cui al comma 1, alinea, in caso di mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1 entro i termini ivi previsti, a decorrere dal 1° gennaio 2013 i trasferimenti erariali a favore della regione inadempiente sono ridotti per un importo corrispondente alla metà delle somme da essa destinate per l'esercizio 2013 al trattamento economico complessivo spettante ai membri del consiglio regionale e ai membri della giunta regionale.

Il d.l. n. 174 del 2012, come convertito, costituisce dunque espressione di una scelta di fondo, diretta a connotare la disciplina settoriale degli incarichi conferiti ai titolari delle cariche elettive e a ridurre gli oneri della finanza pubblica e introduce, tra l'altro, principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, la cui determinazione è riservata alla legislazione dello Stato ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. (sentenza n. 151 del 2012).

La Corte ha già evidenziato che con i commi 1 e 2 dell'art. 2 del d.l. n. 174 del 2012, come convertito, lo Stato ha posto «obiettivi di contenimento senza prevedere in modo esaustivo strumenti e modalità per il loro perseguimento, in modo che rimanga uno spazio aperto all'esercizio dell'autonomia regionale (sentenza n. 182 del 2011); che i vincoli così imposti con tali norme possono "considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un 'limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa' (sentenza n. 182 del 2011, nonché sentenze n. 297 del 2009; n. 289 del 2008; n. 169 del 2007)" (sentenza n. 236 del 2013); e che la disciplina dettata dal legislatore non deve ledere il canone generale della ragionevolezza e proporzionalità dell'intervento normativo rispetto all'obiettivo prefissato (sentenze n. 236 del 2013 e n. 326 del 2010)» (sentenza n. 23 del 2014).

Come precisato nella sentenza n. 23 del 2014, l'art. 2, comma 1, del d.l. n. 174 del 2012, come convertito, «pur contenendo alcune previsioni puntuali, le configura non come obblighi bensì come oneri.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 5 e 6 dicembre 2024</p> <p>Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Ottobre - Novembre - Dicembre 2024)</p>
---	--	--

La disposizione statale non limita il potere discrezionale della regione di procedere nel tempo alla determinazione-adequamento delle indennità in parola, ma prevede un tetto massimo, affidando alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano l'individuazione della regione più virtuosa quale termine di relazione per fissare la misura massima dell'indennità e del numero dei consiglieri.

5. L'ESAME NEL MERITO: SUL RAPPORTO TRA AUTONOMIA SPECIALE E MODELLO CONSENSUALISTICO NEL CONCORSO DELLE AUTONOMIE SPECIALI ALLE MANOVRE DI FINANZA PUBBLICA

La Corte ha già affermato che il legislatore statale può discostarsi dal modello consensualistico nella determinazione delle modalità del concorso delle autonomie speciali alle manovre di finanza pubblica, fermo restando il necessario rispetto della sovraordinata fonte statutaria (ancora sentenza n. 23 del 2014), e pertanto i vincoli di finanza pubblica previsti dalla legislazione statale «si applicano, di regola, anche ai soggetti ad autonomia speciale (sentenza n. 36 del 2004; in seguito, sentenze n. 54 del 2014, n. 229 del 2011, n. 169 e n. 82 del 2007, n. 417 del 2005 e n. 353 del 2004), poiché funzionali a prevenire disavanzi di bilancio, a preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e a garantire l'unità economica della Repubblica (sentenza n. 82 del 2015), dato che la finanza delle Regioni a Statuto speciale è parte della finanza pubblica allargata (sentenza n. 80 del 2017)» (sentenza n. 231 del 2017). Ciò anche in considerazione del rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (in tal senso, sentenza n. 145 del 2024).


6. L'ESAME NEL MERITO: GLI EFFETTI RETROATTIVI DELLA NORMA NON CONSENTONO ALLO STATO DI OPERARE LE RIDUZIONI DEI TRASFERIMENTI STATALI

La Regione Sardegna ha disatteso le misure di contenimento della spesa pubblica con una norma dotata di efficacia retroattiva che consente la rivalutazione delle indennità degli organi politici fin dalla XV legislatura, e cioè fin dal 2014, discostandosi da quanto previsto dalla norma interposta e determinando in tal modo un illegittimo incremento della spesa.

La Regione autonoma Sardegna ha disatteso le misure di contenimento della spesa pubblica con una norma dotata di efficacia retroattiva che consente la rivalutazione delle indennità degli organi politici fin dalla XV legislatura, e cioè fin dal 2014, discostandosi da quanto previsto dalla norma interposta e determinando in tal modo un illegittimo incremento della spesa.

Il contrasto della disposizione regionale impugnata con la norma statale interposta determina la lesione dell'art. 117, terzo comma, Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica; essa va pertanto dichiarata costituzionalmente illegittima.

(sintesi di Andrea Cucciari)

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 5 e 6 dicembre 2024</p> <p>Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Ottobre - Novembre - Dicembre 2024)</p>
---	--	--

7. Corte costituzionale, sentenza 19 novembre 2024, n. 182

MATERIA	Edilizia e urbanistica
OGGETTO	Art. 87, comma 4, lettera a) (recte: del combinato disposto degli artt. 87, comma 4, lettera a, numero 2, e 90, comma 1, lettera d), della legge della Provincia autonoma di Trento 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio)
RIMETTENTE	Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige di Trento
RESISTENTE	Provincia autonoma di Trento
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via incidentale
ESITO DEL GIUDIZIO	dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 87, comma 4, lettera a), numero 2), e 90, comma 1, lettera d), della legge della Provincia autonoma di Trento 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 31 della Costituzione, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, con l'ordinanza indicata in epigrafe.